



LA NUOVA NORMATIVA SULL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE IN POLONIA

JÓZEF KRUKOWSKI

1. *Premessa*

Uno degli ultimi avvenimenti nel campo delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Polonia è il ritorno dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. In questa mia relazione presenterò l'avvenimento nel contesto dei mutamenti dell'ordinamento statale tendenti al passaggio dal totalitarismo comunista alla democrazia nonchè del ruolo della Conferenza dell'Episcopato Polacco in questo processo.

2. *La situazione prima del 1990*

Nelle vicende della regolamentazione giuridica dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche polacche si sono avuti finora due periodi: il primo fino al 1945, cioè fino all'inizio della dittatura del partito comunista, il secondo dal 1945 al 1990.

a) Nella Polonia precomunista la religione era una materia scolastica obbligatoria. Il suo insegnamento era regolato dalla Costituzione del 1921¹ e dal Concordato firmato con la Sede Apostolica nel 1925². In base

1. DZIENNIK USTAW, *Il Giornale delle leggi*, 1921, pos. 207.

2. DZIENNIK USTAW, 1925, n. 72, pos. 50; AAS 15/1925/ 273-287.

alla Costituzione la religione era insegnata obbligatoriamente in tutte le scuole elementari e medie agli allievi di tutte le confessioni religiose fino ai 18 anni di età³.

b) Dopo la seconda guerra mondiale le autorità comuniste iniziarono una politica tendente all'ateizzazione di tutta la società. L'ideologia ateista doveva prendere il posto della religione. La rimozione dell'insegnamento della religione dalle scuole fu uno degli elementi di quella politica. Tuttavia le autorità non la realizzarono subito dopo la presa del potere a causa della forte opposizione da parte della società e della gerarchia ecclesiastica, ma gradualmente, prima in via amministrativa, poi per legge. Due volte, nel 1950 e nel 1956, l'insegnamento della religione tornò nelle scuole polacche in base ad «accordi» tra l'Episcopato Polacco e il Governo. Le autorità statali non mantennero tuttavia gli impegni presi⁴. L'insegnamento della religione venne definitivamente rimosso dalle scuole con la legge del 1961 sullo sviluppo del sistema della pubblica istruzione e dell'educazione⁵.

In tale situazione la Chiesa cattolica -come anche le altre comunità religiose- organizzarono l'insegnamento della religione nei «punti di catechizzazione» cioè negli edifici della Chiesa o in case private, al di fuori della scuola⁶. Le autorità comuniste pretendevano nondimeno di controllare l'insegnamento della religione anche fuori della scuola e facevano pressioni sui genitori affinché non mandassero i figli a tali lezioni.

Soltanto le leggi del 17 maggio 1989 «sull'atteggiamento dello Stato verso la Chiesa Cattolica» e «sulle garanzie della libertà di coscienza e di religione» garantirono ai genitori la libertà di educare i figli concordemente

3. Cfr. J. KRUKOWSKI, *Il problema della tutela del diritto dei genitori all'educazione religiosa dei figli in Polonia*, in *Les Droits Fondamentaux du Chretienne. Actes du VIe Congres International de Droit Canonique*, publie par E. Corecco, N. Herzog, A. Scola, ed. Giuffrè, Milano 1981, pp. 113-115.

4. *Ibidem*, pp. 116-117.

5. *DZIENNIK USTAW*, 1961, n. 32, pos. 160; *DZIENNIK MINISTERSTWA OSWIARY*, *Il Giornale del Ministero della Istruzione*, 1961, n. 10, pos. 124.

6. *Listy Pasterskie Episcopatu Polski, Lettere Pastorali dell'Episcopato Polacco*, 1945-1974, Paris 1975, pp. 223-234.

alle loro convinzioni lasciarono alla Chiesa la libertà dell'insegnamento della religione fuori della scuola⁷.

3. *La situazione nel 1990*

a. *La proposta di reintrodurre la religione nelle scuole*

Nella primavera del 1990 ebbe inizio un dibattito pubblico sul ritorno nelle scuole dell'insegnamento della religione rimosso dalle autorità comuniste. La prima ad avanzare la proposta fu la stampa cattolica⁸. La Conferenza dell'Episcopato Polacco nel comunicato del 2 maggio 1990, richiese ufficialmente la piena reintroduzione dell'insegnamento della religione nelle scuole e la formulazione di dovute garanzie nella Costituzione della nuova Repubblica nonché nella legge sull'educazione scolastica⁹. Successivamente discussioni sull'argomento vennero intraprese nell'ambito della Commissione Comune dei rappresentanti dell'Episcopato Polacco e del Governo della Repubblica di Polonia. Quando il Ministero dell'Educazione Nazionale espresse il suo parere negativo nei confronti della proposta, ed i mass media cominciarono una campagna di obiezioni, allora, il 16 giugno 1990, l'Episcopato Polacco indirizzò ai fedeli una lettera pastorale «sul ritorno della catechesi nella scuola polacca»¹⁰. Soltanto dopo questa lettera l'atteggiamento del governo mutò. Nei colloqui sull'argomento, svolti da una speciale sottocommissione convocata dalla Commissione Comune della Conferenza dell'Episcopato Polacco e del Governo, le due parti giunsero a decisioni di compromesso¹¹.

7. DZIENNIK USTAW, 1989, n. 29, pos. 154-155.

8. Cfr. J. KRUKOWSKI, *Drzwi dla religii jeszcze zamknięte. Le porte alla religione ancora chiuse*, «Lad», del 11.3.1989.

9. Pismo Okólne Biura Prasowego Episcopatu Polski, *Lettera circolare dello'Ufficio Stampa dell'Episcopato Polacco*, del 7-13.5.1990.

10. Pismo Okólne Biura Prasowego Episcopatu Polski del 25.6-1.7.1990.

11. Pismo Okólne Biura Prasowego Episcopatu Polski del 6-12.8.1990.

b. *Istruzione del Ministero dell'Educazione Nazionale del 3 agosto 1990 sul «ritorno dell'insegnamento della religione nelle scuole nell'anno scolastico 1990/91»*¹²

Questa Istruzione contiene le soluzioni accettate durante i lavori della suddetta sottocommissione presso la Commissione Comune dell'Episcopato Polaco e del Governo della Repubblica di Polonia.

Quali sono le premesse fondamentali di questa Istruzione?

1) Il principale motivo della pubblicazione dell'Istruzione è la necessità di introdurre nell'educazione scolastica elementi di etica e di religione prima ancora che terminino i lavori legislativi sul progetto della nuova legge sull'educazione scolastica. L'Istruzione ha pertanto carattere provvisorio.

2) L'insegnamento della religione si svolgerà in tutti gli asili, nelle scuole elementari e medie di ogni tipo (d'istruzione generale e professionale) come materia facoltativa. L'Istruzione introduce pertanto il principio della assoluta libertà di frequentare o meno le lezioni di religione nelle scuole. Negli asili e nelle scuole elementari prenderanno parte alle lezioni di religione soltanto quei bambini i cui genitori avranno espresso tale volontà. Nelle scuole medie la dichiarazione di voler partecipare alle lezioni di religione può essere fatta sia dai genitori sia dagli allievi. L'insegnamento della religione verrà realizzato rispettando pienamente l'appartenenza degli allievi ad una data religione. Per gli allievi i cui genitori non dichiareranno la volontà di partecipare alle lezioni di religione, verranno organizzate lezioni di etica o altre (nr. 2 dell'Istruzione).

3) Potranno insegnare religione unicamente persone autorizzate dal vescovo della diocesi sul cui territorio si trova la scuola. Nel caso che il vescovo ritiri la sua autorizzazione, ossia la missione canonica, il catecheta non potrà insegnare religione nelle scuole. Il vescovo, oppure i visitatori da lui indicati controlleranno lo svolgimento di tali lezioni. Possiedono lo stesso diritto di sovrintendere all'insegnamento della religione i direttori delle scuole e gli addetti alla sovrintendenza pedagogica (nn. 2, 8, 12). In mancanza di insegnanti di religione

12. *Ibidem.*

qualificati, possono svolgere temporaneamente tale compito insegnanti dalle qualifiche incomplete.

4) A causa della difficile situazione finanziaria dello Stato la questione della retribuzione degli insegnanti è stata risolta con un compromesso. I chierici non verranno retribuiti dallo Stato. I catecheti laici e le suore religiose saranno invece retribuiti come gli altri insegnanti (nr. 6).

5) Le lezioni di religione in linea di massima dovrebbero svolgersi per due ore alla settimana, ma in mancanza di insegnanti esse possono essere ridotte ad un'ora settimanale. L'Istruzione non precisa se le lezioni di religione devono aver luogo nelle prime o nelle ultime ore della giornata (nr. 7).

6) Gli allievi che seguiranno le lezioni di religione riceveranno alla fine dell'anno un certificato a parte. «Il voto di religione non influirà sulla promozione dell'alunno alla classe superiore» (nr. 9). Questo principio deve servire a mettere in rilievo il caratter diverso dell'insegnamento della religione da quello delle altre materie.

7) Durante la quaresima gli allievi avranno tre giorni liberi dai doveri scolastici per poter prendere parte agli esercizi spirituali (nr. 10). Nelle aule delle classi in cui la maggior parte degli allievi segue le lezioni di religione cattolica, può esservi posto un crocifisso; si può anche introdurre la recita della preghiera all'inizio e alla fine delle lezioni. Nei casi in cui la recita della preghiera possa dar luogo a conflitti, l'Istruzione consiglia di rinunciarvi (nr. 11).

8) Data la mancanza di aule in alcune scuole, la Chiesa Cattolica ha proposto di mettere a disposizione dei fini didattici della scuola le sue aule, in cui si erano svolte, finora, le lezioni di religione (nr. 13).

9) Anche se i principi del ritorno dell'insegnamento della religione nelle scuole sono stati negoziati con il Governo dai rappresentanti della Chiesa Cattolica, l'Istruzione crea la possibilità di insegnare la religione nelle scuole anche agli allievi di altre confessioni in base agli stessi o ad altri principi concordati con i rappresentanti delle altre Chiese (nr. 14). Sebbene i rappresentanti del Consiglio Ecumenico Polacco si fossero inizialmente opposti all'introduzione dell'insegnamento della religione nelle scuole, sono poi nondimeno giunti ad un dialogo con i rappresentanti del Governo. Risultato di questo dialogo è l'Istruzione del Ministero dell'Educazione Nazionale del 24 agosto 1990 in seguito alla

quale devono essere organizzate nelle scuole anche lezioni di religione per chi confessa religioni non cattoliche, secondo gli stessi principi concordati con i rappresentanti della Chiesa Cattolica con eventuali modifiche. Queste riguardano in particolare la possibilità di tenere lezioni di religione per allievi che professano confessioni diverse, non cattoliche, oppure per allievi di più classi insieme. Tali modifiche sono dettate dal numero relativamente basso di allievi appartenenti ad altre Chiese.

*c. Mozione del Portavoce dei Diritti Civici al Tribunale Costitutivo*¹³

Il Portavoce dei Diritti Civici, nella sua dichiarazione del 17 agosto 1990 ha annunciato di aver consegnato al Tribunale Costitutivo la proposta di annullare tale Istruzione a causa della sua illegalità. Il Portavoce ha appoggiato la sua mozione argomentando che l'Istruzione contrasta con la legge del 1961 che stabilisce il carattere laico dell'insegnamento nelle scuole, con le leggi del 1989 secondo cui l'insegnamento della religione deve aver luogo nei punti catechetici, ossia fuori della scuola, nonché con il principio della separazione della Chiesa dallo Stato, garantita dalla Costituzione della Repubblica Popolare di Polonia del 1952.

Il Portavoce nel contempo ha detto di non mettere in questione l'introduzione di elementi di etica nell'insegnamento scolastico e neppure l'introduzione dell'insegnamento non obbligatorio della religione, ma ciò deve essere stabilito con un atto del dovuto valore, ossia in forma di legge.

Dalla dichiarazione di cui sopra risulta che il Portavoce richiede l'esatta osservanza delle leggi imposte alla società dal regime totalitario comunista e la sospensione della realizzazione dell'Istruzione del Ministero dell'Educazione Nazionale nel nuovo anno scolastico. Si dichiara quindi dalla parte degli avversari della reintroduzione dell'insegnamento della religione nelle scuole, legati allo sciolto partito comunista (POUP).

La Commissione Comune dei rappresentanti dell'Episcopato e del Governo della Repubblica di Polonia non ha riconosciuto valide le

13. «Polityka», del 25.8.1990, p. 5.



obiezioni presentate dal Portavoce dei Diritti Civici. La sua mozione non sospende quindi la realizzazione di quanto formulato nell'Istruzione. Non credo che il Tribunale Costitutivo riconosca giuste le obiezioni presentate¹⁴.

14. Cfr. J. KRUKOWSKI, *Religia w systemie edukacji narodowej / La religione nel sistema della educazione nazionale*, Niedziela. Tygodnik Katolicki, del 2.9.1990.